



COMUNE DI MASON VICENTINO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 9 Del 30-03-2016

OGGETTO

**CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è oggi riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

PAVAN MASSIMO	Presente
CORRADIN SIMONE	Assente
COSTA ENRICO	Presente
DALLA VALLE GIOVANNI	Assente
LAIN FABIO	Presente
LUNARDON CINZIA	Presente
PIVA PIER FRANCESCO	Presente
RIGON DIEGO	Presente
VIERO LUCIA	Presente
BAU' VIVIANO	Presente
CARETTA MARTINA	Presente
CORRADIN DANIELE	Assente
MENGATO MASSIMO	Presente

Presenti N°: 10

Assenti N°: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. PAVAN MASSIMO nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale CANDIA MASSIMO

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 18.03.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 02.07.2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo on data 02.07.2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 280/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI:

ESENZIONE INQUILINO/UTILIZZATORE" – MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO CON ALIQUOTA "ALTRI FABBRICATI"

639. È istituita l'**imposta unica comunale (IUC)**. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i **servizi indivisibili (TASI)**, a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale dal possessore **nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare **è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015**. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, **la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo**

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PER IL 2016 POSSIBILE MANTENERE MAGGIORAZIONE TASI ALLE STESSE CONDIZIONI 2015.

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da **10 a 26 del presente articolo**, i comuni possono mantenere con **espresa deliberazione del consiglio comunale** la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **nella stessa misura applicata per l'anno 2015.**

TASI - ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

TASI - IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino

all'azzeramento.

«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

INVIO DELIBERE TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

688. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CONSIDERATO che nell'annualità 2015 è stato riscontrato il seguente gettito TASI:

TASI – abitazione principale e relative pertinenze	Euro	178.063,00
TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale	Euro	8.523,00
TASI – aree fabbricabili	Euro	26.101,00
TASI – altri fabbricati	Euro	77.413,00

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro:

«**380-sexies.** Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del **Fondo di solidarietà comunale**, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2016 (Legge di Stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, **ha sospeso per l'anno 2016**, l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono **aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Tale sospensione non si applica alla TARI né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto e non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe;

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al **30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;**

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Baù e Caretta) e astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti per l'approvazione del provvedimento;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Baù e Caretta) e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti per l'immediata eseguibilità del provvedimento;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:**
 - a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
 - b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
 - d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 3) **di confermare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016:

- **ALIQUOTA "2" (due) per mille**
per **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE** come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle **CATEGORIE A/1, A/8 E A/9**

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e l'utilizzatore**, ed il loro nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al

31.12.2013, 6 per mille – aliquota IMU applicata pari al 4 per mille - somma IMU + TASI = / < 6 per mille)

- **ALiquota “1” (uno) per mille
PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari al 7,6 per mille- somma IMU + TASI = / < 10,6 per mille)

4) di dare atto che non sono stabilite Detrazioni, Riduzioni o Ulteriori Esenzioni d'imposta per l'anno 2016;

5) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale (detratta l'entrata sanzioni codice della strada)	€ 28.925,00
Servizio di protezione civile	€ 7.100,00
Servizi di viabilità	€ 164.729,00
Servizi tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 4.350,00
Servizi socio-assistenziali	€ 272.474,00
Servizi cimiteriali (detratta l'entrata diritti cimiteriali)	€ 37.290,00
Servizi relativi allo sport e tempo libero	€ 65.270,00
Totale costi	€ 580.138,00

6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;**

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 18/03/2014** pubblicata sul portale del federalismo in data 15.04.2014;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**

9) di dare atto che, dal 2013, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI** devono essere inviati **esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei

comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**

10) di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione superiormente riportata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza dei successivi adempimenti

PARERI ai sensi art. 49 del D. Lgs 267 del 18.08.2000

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Si esprime parere di regolarità tecnica, ai sensi degli art. 49 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000:
Favorevole

Il Responsabile
f.to PERTILE LUISA LORENA

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000:
Favorevole

Il Responsabile
f.to PERTILE LUISA LORENA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to PAVAN MASSIMO

Il Segretario Comunale
f.to CANDIA MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Mason Vicentino **11 APR. 2016**

Il Segretario Comunale
f.to CANDIA MASSIMO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mason Vicentino **11 APR. 2016**



Il Funzionario incaricato
Valente Grazia

PUBBLICATA per 15 giorni dal: 11 APR. 2016

[N] DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

- diventa esecutiva per decorrenza del termine il _____
 diventa esecutiva per decorrenza del termine 10 gg dalla pubblicazione il 22 APR. 2016

Mason Vicentino **27 APR. 2016**

Il Segretario Comunale
f.to CANDIA MASSIMO